**CAPO V – COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED**

**IL PAESAGGIO**

***art. 50 Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio***

1. Ai sensi dell’art. 112 comma 1 della Legge Regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 il comune di Massa Martana istituisce la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

2. La Commissione è un organo consultivo cui spetta l’emanazione di pareri, ai finì del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici e di interventi in edifici e aree aventi interesse storico, architettonico e culturale, individuati come specificato nell’art. 52 *“compiti e funzioni della commissione”.*

3. La commissione pertanto costituisce organo di norma a carattere tecnico, i cui componenti devono possedere un’elevata competenza e specializzazione, al fine di perseguire l’obiettivo fondamentale della qualità architettonica e urbanistica negli interventi.

***art. 51 Composizione della commissione***

1. La composizione, della commissione sulla base dei criteri definiti dal comma 4 dell’art. 112 della L.R. 1/15 è la seguente:

* il responsabile del servizio che la presiede;
* n° 2 esperti in materia di beni ambientali e architettonici scelti, a rotazione, nell’apposito elenco regionale (più n° 1 membro supplente);
* un geologo (più n° 1 membro supplente);
* n° 3 componenti, di elevata competenza e specializzazione, scelti con la partecipazione degli ordini e dei collegi professionali (più n° 2 membri supplenti).

2. Esercita le funzioni di segretario verbalizzante un componente scelto di volta in volta dal Presidente.

3. La nomina dei componenti viene effettuata dalla Giunta Comunale.

4. I componenti saranno in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco, fatta salva la facoltà di revoca motivata per inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento.

5. I componenti non sono immediatamente rieleggibili e restano in carica fino alla nomina dei successivi. In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri si procederà a nuova nomina.

6. I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo decadono dalla carica, la decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale che contemporaneamente provvede alla sostituzione.

***art. 52 Compiti e funzioni della commissione***

1. La commissione, esprime parere relativamente agli interventi che interessano:

1. le aree e gli insediamenti di cui all’articolo 96 della L.R. 1/2015;
2. le aree di particolare interesse naturalistico ambientale, i siti della Rete Natura 2000, nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche, di cui agli articoli 83, comma 5, 84 e 86 della L.R. 1/2015;
3. le aree contigue alle aree naturali protette di cui all’articolo 87, comma 1 della L.R. 1/2015;
4. gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni ai sensi dell’articolo 89, comma 4, quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale.

2. I pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggistico-ambientale, nonché per gli aspetti di cui al precedente comma 2.

3. La commissione all’atto dell’insediamento redige un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali degli interventi di riferimento per l’emanazione dei pareri.

4. I pareri della commissione, obbligatori e non vincolanti, sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta avanzata dal responsabile del procedimento. Ai fini del parere di cui al comma 1, per interventi in aree non sottoposte a vincolo di cui al d.lgs. 42/2004, all’istanza è allegata la relazione paesaggistica semplificata di cui all’articolo 2 del d.p.r. 139/2010.

***art. 53 Funzionamento della commissione***

1. La commissione è convocata dal presidente e si riunisce tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

3. Le deliberazioni sono validamente espresse con il voto favorevole del cinquanta percento più uno dei votanti.

4. Quando la commissione ritenga che si trattino argomenti di particolare importanza o che richiedano una preparazione specifica, il presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni della commissione uno o più esperti senza diritto di voto.

5. Qualora la commissione tratti argomenti ai quali sia interessato direttamente o indirettamente uno dei suoi componenti, questi ha l’obbligo di astenersi dall’assistere all’esame e al giudizio degli stessi; dell’allontanamento dalla riunione e dei motivi che lo determinano deve essere dato atto nel verbale.

6. I processi verbali delle riunioni sono conservati in apposito registro (cartaceo e/o elettronico) e devono contenere la motivazione, i voti riportati favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto del parere dato. Gli elaborati esaminati vengono vistati e firmati da tutti i membri

7. I processi verbali vengono firmati dal presidente e dal segretario.

8. Ai componenti spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui partecipa nella misura che sarà determinata dalla Giunta Comunale.